

SOVRAINDEBITAMENTO RG [REDACTED]

IL TRIBUNALE DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

Il Giudice,

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O EX ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso ex L. n. 3/2012 da [REDACTED]
[REDACTED] con ricorso depositato il 5 dicembre 2016

[REDACTED] con istanza ex art. 15 comma 9 L. 3/2012 (RG 88/2015) ha chiesto la nomina di un professionista ex art. 15 comma 9 L. 3/12 allo scopo di presentare domanda di liquidazione ex art. 14 ter della stessa legge. E' stato nominato OCC il dott. [REDACTED] e il fascicolo è stato archiviato.

Con ricorso 5 dicembre 2016 [REDACTED] assistito da legale di fiducia, ha presentato un piano di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012, che, a seguito di rilievi dell'ufficio, è stato in parte modificato con atto depositato il giorno 11 aprile 2017.

Il debitore ha dichiarato:

di essere lavoratore dipendente subordinato della società [REDACTED] e di percepire una retribuzione mensile netta di circa [REDACTED]

di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante da [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

di non possedere altri beni mobili o immobili se non [REDACTED]

[REDACTED] attualmente oggetto di azione esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di [REDACTED]

I debiti complessivi residui dell'istante ammontano ad € [REDACTED] di cui € [REDACTED] di MPS creditore privilegiato ipotecario, € [REDACTED] di Equitalia Nord privilegiato generale e il residuo chirografario.

Il debitore propone la liquidazione dell'unico bene immobile di sua proprietà sito in [REDACTED] e il pagamento dei restanti debiti con il TFR fino ad oggi maturato (la quota di 1/5 destinata ad Equitalia



creditrice privilegiata) e riscattabile per € [REDACTED] e con finanza esterna per € [REDACTED] secondo lo schema di pagina 2 della sua istanza depositata il 11 aprile 2017 che qui si riporta:

IL CASO.it
OMISSIS



La domanda di liquidazione depositata il 5 dicembre 2016 e integrata in data 11 aprile 2017 è stata accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15 co 9 L.3/12.

La documentazione prodotta dal debitore è completa così come attestato anche dall'OCC.

Dalla relazione del professionista emerge che le obbligazioni assunte da [REDACTED] hanno tratto origine per la quasi totalità dagli acquisti dei quattro beni immobili e dal mancato pagamento delle imposte collegate a tali acquisti, in totale assenza di entrate [REDACTED]

Il professionista ha altresì dato atto che [REDACTED] è stato effettivamente vittima di un'azione truffaldina da parte di terzi soggetti [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il debitore non possiede altri beni mobili o immobili liquidabili oltre a quello offerto in liquidazione, vive in un monolocale concessogli in comodato gratuito da una conoscente, il saldo del suo conto corrente, [REDACTED], era alla data del [REDACTED] di [REDACTED] e i movimenti controllati dall'OCC risultano del tutto ordinari.

Nell'effettuare la disamina della domanda ex art. 14 ter dei L.3/12 deve darsi atto che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente, che il debitore è consumatore, che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b); la sua situazione di sovraindebitamento è collegata direttamente all'acquisto di quattro beni immobili nell'ambito di una vicenda dai risvolti anche penali di cui [REDACTED] è stato vittima.

La documentazione prodotta ha consentito alla professionista di ricostruire i debiti del ricorrente e la sua situazione economico patrimoniale. Il debitore è proprietario dell'unico bene immobile messo a disposizione per la liquidazione; nell'attivo messo a disposizione della liquidazione va ricompreso anche il TFR maturato per € [REDACTED] e la finanza esterna di € [REDACTED]

Il professionista OCC ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi del debitore, rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive individuali; il professionista OCC ha dichiarato infine di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14 quinquies L 3/2012 rinunciando ad ogni ulteriore compenso aggiuntivo.

La procedura di liquidazione può pertanto dichiararsi aperta,

P.T.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L3/2012

Nomina liquidatore il dott. [REDACTED]



Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L3/2012 (5 dicembre 2016)

Dispone che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competente in relazione all'immobile offerto in liquidazione;
- 2) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed all'OCC nominato anche liquidatore.

Milano 22 aprile 2017

Il Giudice
Amina Simonetti

IL CASO.it

